

Reg.delib.n. 2503 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Legge provinciale in materia di agricoltura" e ss.mm. e ii.: criteri generali e modalità per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 35 - I comma (Irrigazione e Bonifica).

Il giorno **29 Novembre 2013** ad ore **08:35** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE

CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

TIZIANO MELLARINI

Assenti: MAURO GILMOZZI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Pag. 1 di 3 RIFERIMENTO: 2013-S164-01658

Vista la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e ss.mm. e ii., recante norme per il "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati";

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 680 del 18 marzo 2008 ad oggetto "Conferma dell'operatività di alcuni aiuti istituiti ai sensi della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 e nello specifico degli articoli 25 I comma 26-27-34 e 35, I comma, e considerato che gli stessi non si pongono in contrasto con i nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale 2007-2013;

Precisato che i criteri proposti prevedono il finanziamento di iniziative infrastrutturali ad uso collettivo, escludendo interventi pertinenti alle singole imprese agricole;

Ritenuto opportuno accogliere nuove domande per progetti inerenti l'articolo 35, comma 1 (Irrigazione e Bonifica) della L.P. 4/2003;

Visto l'art. 59 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 nel quale si prevede che "I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti" e visto, inoltre, l'art. 12 della Legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 che identifica i consorzi di bonifica quali "enti pubblici a struttura associativa, dotati di autonomia statutaria, amministrativa e contabile.".

Visto l'articolo 8bis della Legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (L.P. n. 13/73), con il quale è stata affidata a Cassa del Trentino S.p.A. (CDTN) l'erogazione di finanziamenti a fronte di contributi in conto capitale o in annualità previsti dalla normativa provinciale, in favore di enti locali e soggetti collegati alla finanza provinciale.

Preso atto che l'erogazione di contributi tramite Cassa del Trentino S.p.A. avviene nella forma di agevolazioni in conto capitale utilizzando i contributi in conto capitale assegnati dalla Provincia ed attualizzando, attraverso operazioni di provvista sul mercato finanziario, i contributi annui assegnati dalla Provincia.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 27 di data 18 gennaio 2013 nella quale vengono individuati i tassi di riferimento applicati da Cassa del Trentino S.p.A. per l'anno 2013;

Ritenuto opportuno stabilire che, in relazione ai contributi di cui all'articolo 35, comma 1, della L.P. 4/2003 - la cui erogazione può essere effettuata per il tramite di Cassa del Trentino S.p.A. in quanto i beneficiari sono soggetti di diritto pubblico previsti dall'art. 12 della legge Provinciale 3 aprile 2007, n. 9 - gli stessi saranno corrisposti ai beneficiari secondo le disposizioni di cui alla disciplina generale afferente i criteri e le modalità per l'applicazione della procedura di finanziamento degli investimenti attraverso Cassa del Trentino S.p.A.;

Visti i pareri dei servizi di staff della Provincia acquisiti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione:
- vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visti gli atti citati nella premessa;
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

- 1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e ss.mm. e ii., i criteri, le modalità attuative e le condizioni di ammissibilità delle iniziative previste dall'articolo 3, comma 1 della medesima Legge, di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di stabilire che le domande dovranno essere presentate **entro il giorno 6 dicembre 2013**;
- 3. di precisare che l'erogazione dei contributi concessi ai soggetti di diritto pubblico previsti dall'art. 12 della legge Provinciale 3 aprile 2007, n. 9 per la realizzazione di opere di interesse provinciale avverrà tramite Cassa del Trentino S.p.A. ai sensi dell'art. 8 bis della Legge Provinciale 9 aprile 1973, n.13, secondo quanto disposto dalla deliberazione della G.P. n. 336/2007: l'erogazione del contributo avverrà con le modalità previste da Cassa del Trentino S.p.A. e la liquidazione di acconti sarà stabilita nella misura massima dell'80% del contributo in conto capitale concesso;
- 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

GO